

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 2001, N. 29

**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA
LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1997, N. 20
CONCERNENTE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E
LA GESTIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE**

Art. 1

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 3 marzo 1997, n. 20 è aggiunto il seguente:

“4 Il Presidente può delegare al Vicepresidente compiti rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni.”.

Art. 2

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 20/1997 è aggiunto il seguente:

“2. Il Consiglio di amministrazione trasmette, altresì, annualmente, alla Giunta regionale della Regione dell'Umbria e alla Giunta regionale della Regione Marche una relazione sull'attività dell'Istituto con particolare riferimento all'efficienza e all'efficacia della gestione, anche ai fini della valutazione dell'operato del Direttore generale.”.

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 20/1997 è sostituito dal seguente:

“1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:

a) al Presidente un'indennità mensile pari al 50 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria;

b) al Vicepresidente un'indennità mensile pari al 30 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria;

c) ai componenti del Consiglio di amministrazione un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria.”.

Art. 4

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della l.r. 20/1997 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il Direttore generale è nominato di concerto dalle due Regioni, con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria, secondo le modalità previste dalla normativa statale per i Direttori generali delle Aziende sanitarie.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile.

3. Il compenso del Direttore generale è fissato nel limite massimo di quello previsto per i Direttori generali delle Aziende del servizio sanitario della Regione dell'Umbria.”.

IL PRESIDENTE
(Luigi Minardi)

